



Diritti Segreteria € 0,52

Città di Chioggia città d'arte

SETTORE P.d.T. - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni 98

(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036)

Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna

Resp. dell'Istruttoria: Geom. Elvis Terrentin

Prot. n. 38900

Chioggia, 18.8.2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ORARIO EX DEL. C.C. n.132/2004.

**Spett.le Mela s.r.l.s.
Piazza Luigi da Porto , 14
35131 PADOVA**

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia
Via M. Marina
30015 - SOTTOMARINA di CHIOGGIA
PEC: asl14@pecveneto.it

**AI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE**

Al Comando Stazione
CARABINIERI di CHIOGGIA
SEDE
PEC: tve26523@pec.carabinieri.it

Al Commissariato della
POLIZIA DI STATO di CHIOGGIA
SEDE
PEC: comm.chioggia.ve@pecps.poliziadistato.it

IL SINDACO

Vista la richiesta, prot. n. 36760 del 03.08.2016 e la successiva integrazione pervenuta a mezzo e-mail in data 12/08/2016, presentata da Lando Andrea in qualità di legale rappresentante della ditta Mela s.r.l.s., tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per degli spettacoli musicali all'aperto in programma nei giorni: 20 e 27 Agosto 2016 presso i Bagni "Miki" siti in Sottomarina via Venier 41 ;

Vista la documentazione allegata alla richiesta sopra richiamata e consistente nel programma delle manifestazioni musicali dal vivo, planimetria dei luoghi di svolgimento della manifestazione musicale e le sorgenti sonore, nonché copia dell'Autorizzazione per manifestazioni di pubblico spettacolo n. 4283, rilasciata dal Settore Urbanistica – Servizio Commercio in data 24.05.2016, prot. n. 11864, che tra l'altro prevede il seguente orario: 20,00 – 00,30 dopo la mezzanotte;



Città di Chioggia città d'arte

Preso atto che nella medesima richiesta viene indicato l'orario di svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale prevista nelle date sopra indicate e cioè: dalle ore 20,00 alle ore 02,00;

Preso Atto che nelle immediate vicinanze di Via Venier non sono presenti ricettori sensibili;

Considerato che con Deliberazione G.M. n. 165 del 28.05.2010 sono stati definiti i parametri per le eventuali richieste di deroga agli orari di chiusura per le attività degli stabilimenti balneari e dei pubblici esercizi, nonché per le sale da ballo presenti nel territorio comunale;

Accertato che l'area di intrattenimento musicale ricade in classe II del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in emissione ed immissione, sono previsti dal DPCM 14 novembre 1997;

Visto il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

Ritenuto pertanto di autorizzare la deroga ai limiti di orario, per le serate richieste, ovvero lo svolgimento degli spettacoli musicali all'aperto in programma nei giorni: 20 e 27 Agosto 2016;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

A U T O R I Z Z A

il Sig. **Lando Andrea** in qualità di legale rappresentante **della ditta Mela s.r.l.s, a derogare ai limiti di orario**, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per lo svolgimento, **dalle ore 00,30 alle ore 02,00**, dell'attività di pubblico spettacolo, di cui all'Autorizzazione n. 4283/2016 rilasciata dal Settore Urbanistica – Servizio Commercio in data 24.05.2016, **nei giorni 20 e 27 Agosto 2016, presso i Bagni "Miki" siti in Sottomarina via Venier 41;**

La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di rumore previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale, dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica, in quanto oggetto di richiesta ed eventuale separata autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente



Città di Chioggia città d'arte

viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P..

Inoltre,

DICHIARA

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", in adempimento del combinato disposto di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il SINDACO

(Arch. Alessandro Ferro)

